

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3501

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de **GHISLANZONI CARDOLI, GALLI, SCARPA BONAZZA  
BUORA, CABRINI, NICOLA PARENTI, SPAGNOLETTI-ZEULI**

Norme per la tutela dei territori con produzioni  
agricole di particolare qualità e tipicità

*Presentata il 30 novembre 1995*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La coltivazione in modo estensivo e l'abbandono delle terre coltivate sembrano i modi più attuali di rapportarsi al terreno agricolo, conformemente alle indicazioni della politica agricola comune. Tali modalità si pongono in contrasto con la necessità di proteggere i terreni con caratteristiche particolari, da cui si ricavano prodotti di elevata qualità che fanno di essi un *unicum* non riproducibile.

La questione si pone principalmente per i terreni vitati ma anche per tutte quelle zone i cui prodotti possono nascere con delle caratteristiche tipiche non riproducibili in altri luoghi.

Le minacce suscettibili di recare danno ai terreni con coltivazioni particolari sono di varia natura: dallo sfruttamento del suolo che lo rende inadatto all'utilizzo

agricolo (cave di pietra, cave di sabbia) alle costruzioni, tra cui gli allestimenti stradali, ferroviari, aerei, idraulici ma anche le officine e i laboratori, le sedi per il tempo libero, i campi da golf.

Tutto ciò incide sullo stato esistente dei luoghi ma soprattutto spesso va a modificare l'area di produzione e le caratteristiche del prodotto agricolo influenzando negativamente la stessa immagine del prodotto a denominazione di origine; come è stato affermato (J. Audier — La protezione giuridica dei « terroirs » in Francia) il prodotto riflette il terreno. In sostanza, il legame scientifico (individuazione delle qualità caratteristiche attraverso l'analisi chimica e sensoriale) e quello psicologico (affettivo e di immagine) sono inseparabili.

La difesa di questi terreni particolari può essere individuata sia attraverso la

tutela della zona agricola (legge urbanistica, espropri), sia per mezzo di difese circoscritte quando la minaccia è localizzata. Ci si riferisce, in particolare, agli spazi necessari al trattamento dei rifiuti (discariche) che spesso vengono individuati vicino a zone di alto pregio agricolo.

È il caso, ad esempio, dell'impianto di Montelandi che offre un segnale evidente dei rischi a cui oggi, in Italia, sono sottoposti i territori di particolare pregio ambientale, paesaggistico ed agricolo: esso rappresenta una minaccia all'integrità di tutte le aree rurali caratterizzate da requisiti di elevata qualità ed in particolare a quella del Montalcino.

I terreni vitati del comune di Montalcino, resi famosi dal celebre marchio del Brunello, rischiano di essere offesi da emanazioni gassose, dai fiumi e dai percolati che saranno prodotti dall'impianto di Montelandi, mentre tutto l'ambiente circo-

stante potrà ricevere danni irreparabili per il transito su strade, spesso fatiscenti e del tutto inadeguate, di mezzi speciali addetti al trasporto dei rifiuti ed emananti odori nauseabondi.

Si produrrà, pertanto, un danno irreversibile nei confronti di un territorio che unisce all'eccezionale qualità del vino, l'eccezionale qualità di un ambiente ineguagliabile, sia per il paesaggio, sia per le altre produzioni agricole come l'olio, il miele, i tartufi e l'agricolturismo, che di tutto questo appare una sintesi felice e di non modesto significato economico.

Si ritiene, quindi, indispensabile intervenire per la difesa di tutti quei territori italiani che possono trovarsi nella situazione descritta attraverso un provvedimento destinato a realizzare fasce di rispetto attorno alle aree individuate nei disciplinari di prodotti agricoli a denominazione di origine controllata, garantita o protetta.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Al fine di preservare la tipicità, la qualità e le tradizioni proprie dei prodotti agricoli alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), è vietata l'installazione di impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti urbani, speciali o tossico-nocivi, di qualsiasi dimensione, all'interno delle zone di produzione delimitate dai relativi disciplinari.

2. Il divieto è esteso ad una fascia territorialmente contigua di sei chilometri alle zone di produzione di cui al comma 1.

### ART. 2.

1. I sindaci dei comuni compresi nelle aree geografiche interessate provvedono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla chiusura delle discariche di rifiuti esistenti nei territori di cui all'articolo 1.

### ART. 3.

1. Il divieto di cui all'articolo 1 è esteso al territorio delle aree comunali aventi specifico interesse agrituristico, individuate con apposita delibera comunale ai sensi della presente legge.

